



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1 e dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 7620

Raccolta n. 5854

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE TRENTEINA ACCOGLIENZA STRANIERI -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
in sigla "A.T.A.S. - O.N.L.U.S."
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisei gennaio duemilaventisei in Trento, in via delle Laste n. 3, essendo le ore 17:45

26 gennaio 2026

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con studio ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **PLATEGHER VIOLETTA** nata a Trento il giorno 24 febbraio 1956, con domicilio per la carica presso la sede legale dell'Associazione di cui in appresso, cittadina italiana, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta:

**"ASSOCIAZIONE TRENTEINA ACCOGLIENZA STRANIERI -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
in sigla "A.T.A.S. - O.N.L.U.S."**

con sede in Trento, via Lunelli n. 4, Codice Fiscale 01280230226, iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche private al n. 191 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

La comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Saluto della Presidente
2. Esame ed approvazione del nuovo testo di Statuto ai fini della richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore conservando la P.G.
3. Varie ed eventuali

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

La comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale vigente;
- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in quanto vi partecipano, in proprio, n. 27 (ventisette) associati aventi diritto di voto, su un totale di n. 68 (sessantotto) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale;
- che del Consiglio Direttivo, oltre alla comparente, quale Presidente
 - * Loredana Camin è presente;
 - * Lucia Fronza Crepaz è assente giustificata;

REGISTRATO A
TRENTO
IL 30/01/2026
AL N. 2305
SERIE 1T
ESENTE

- * Giulia Barozzi è presente;
- * Stefano Regazzola è assente giustificato;
- * Cristina Rizzo è presente;
- * Ottavia Refatti è assente giustificata
- * Nicola Sartori è presente;
- * Maura Trainoni è presente;
- che dell'organo di controllo
- * Franca Della Pietra è presente;
- * Giacomo Maestranzi è assente giustificato;
- * Lorenzo Savorelli è assente giustificato
- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

La Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto vigente.

Passando alla trattazione congiunta di tutti i punti all'ordine del giorno, la Presidente sottolinea che l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'associazione nel medesimo registro nella Sezione "Altri Enti". La Presidente ricorda che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'associazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti patrimoniali e statutari previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore. L'associazione deve pertanto dimostrare di avere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo settore, si rende necessario nominare un organo di controllo e propone di confermare quali membri effettivi i componenti in carica nelle persone dei Sig.ri Franca Della Pietra, Giacomo Maestranzi e Lorenzo Savorelli e di nominare quali membri supplenti le Sig.re Giulia Pegoretti e Paissan Romina.

La Presidente passa, quindi, a dare conto del nuovo testo di Statuto adeguato alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Presidente precisa che l'attuale organo di amministrazione rimane in carica per tre esercizi e precisamente fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Dopo adeguato confronto la Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

La Presidente precisa che alle ore 17.56 è entrato il signor Zanella Paolo, alle ore 18.02 è entrata la signora Husejic Maja e alle ore 18:12 è entrato anche il signor Di Battista Francesco che quindi si aggiungono ai presenti di cui all'allegato A) e quindi per un totale di 30 associati.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, la Presidente invita, quindi, gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano

con voti:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

d e l i b e r a

1) di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dalla Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella Sezione "Altri Enti";

3) di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

4) di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

5) di nominare l'Organo di Controllo composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti nelle persone di:

- **DELLA PIETRA FRANCA** nata a Trento il giorno 23 settembre 1960, con domicilio in Trento, via Gocciadoro n. 19, Codice Fiscale DLL FNC 60P63 L378U, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 335/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 27/07/1999 al n° 85298;

- **Presidente** -

- **MAESTRANZI GIACOMO** nato a Trento il giorno 26 febbraio 1970, con domicilio in Trento, Largo Giosuè Carducci n. 24, Codice Fiscale MST GCM 70B26 L378V, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 468/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 21/07/2006 al n° 141070;

- **sindaco effettivo** -

- **SAVORELLI LORENZO** nato a Trento il giorno 15 settembre 1973, con domicilio in Trento, via Bruno de Finetti n. 30, Codice Fiscale SVR LNZ 73P15 L378W, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 389/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 19/02/2002 al n° 125000;

- **sindaco effettivo** -

- **GIULIA PEGORETTI** nata a Trento il giorno 13 settembre 1978, con domicilio in Altopiano della Vigolana (TN), via Baloti n. 43, Codice Fiscale PGR GLI 78P53 L378P, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 521/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 06/11/2007 al n° 148482;

- **sindaco supplente** -

- **PAISSAN ROMINA** nata a Trento il giorno 30 gennaio 1972, con domicilio in Valledelaghi (TN) via Al Castel n. 5, Codice Fiscale PSS RMN 72A70 L378X, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 363/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2001 al n. 120585;

- **sindaco supplente** -

L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi; in via transitoria, l'attuale organo di controllo rimane in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;

6) di attribuire alla Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica,

eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

7) di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge, al presente atto, sotto la lettera "**C**", la relazione redatta dalla dott.ssa Franca Della Pietra, iscritta al n. 335/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto e al Registro dei Revisori legali dei Conti al n. 85298, asseverata con giuramento in data odierna con verbale a mio rogito rep. n. 7619 che evidenzia il patrimonio netto dell'Ente; quindi attesto che l'Associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,30

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto alla comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Violetta Plotegher

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

FIRMA SOCI e SOCIE - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - ATAS ONLUS 26 GENNAIO 2026

	COGNOME	NOME	FIRMA
1	A BECCARA	Antonio	
2	ASCHIERI	Sandra	<i>Sandra Aschieri</i>
3	ACLI WALTER NICOLETTI		<i>Walter Nicoletti</i>
4	AMBROSINI	Letizia	<i>Letizia Ambrosini</i>
5	ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO		
6	BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE		
7	BAROZZI	Giulia	<i>Giulia Baroni</i>
8	BAZEGHI	Mohammad Hossein	
9	BAZZOCCO	Matteo	<i>Matteo Bazzocco</i>
10	BELTRAMI	Agata	<i>Agata Beltrami</i>
11	BENETOLLO	Romana	
12	BERTOLDI	Emiliano	<i>Emiliano Bertoldi</i>
13	BERTONCELLI	Linda	
14	BOCCAGNI	PAOLO	

Vittorio Fottori *Mariano Mondini*

ALLEGATO

AL

REP N°

A
7620/5857

15	BORTOLOTTI	Piergiorgio	
16	BRAICO	LAURA	
17	BRIGADOI	Cristina	C. Brigador
18	CALIARI	Roberto	R. Calari
19	CAMIN	Loredana	Loredana
20	CHETALI	Noura	
21	CLEMENTI	Giulia	
22	COOP. VILLA S. IGNAZIO		
23	COOP. SOCIALE PUNTO D'INCONTRO		
24	COZZIO MASE'	Ida	
25	DALLE FRATTE	Gabriele	
26	DELLASEGA	Giacomo	
27	DI BATTISTA	Francesco	Francesco Di Battista
28	FILIPPI	Giovanni	Giovanni Filippi
29	FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE		
30	FRONZA CREPAZ	Lucia	

18/12

Viola Tobetto

Elisabetta Moreschi

18:02

31	GIAZZON	Aaron	
32	GIORDANI	Massimo	<i>Luigi</i>
33	HUSEJIC	Maja	<i>Chetany</i>
34	ISEPPI	Valentina	<i>Valentina Iseppi</i>
35	LA SPADA	Pierluigi	<i>Pierluigi</i>
36	LARENTIS	Michele	<i>Michele</i>
37	LORUSSO	Anna	
38	MACCANI	Lucio	
39	MAESTRANZI	Giacomo	
40	MAGAGNI	Gian Luca	<i>Luigi</i>
41	MANARA	Donatella	
42	MATTANA	Stefania	<i>Stefania</i>
43	MATTEVI	Chiara	<i>Chiara</i>
44	MAURI	Susanna	
45	MENESTRINA	Luciano	
46	MICHELOTTI	Annalisa	

Valentina Iseppi

Plasandrucci

47	MODENESE	Francesco	
48	MURA	Maria Rosa	
49	NATALICCHIO	Maddalena	<i>Valeria Pizzuto</i>
50	PASOLLI	Elena	<i>Stella Pizzuto</i>
51	PAULUS	Noémie	
52	PETROLINI	Stefano	
53	PLOTEGHER	Violetta	<i>Violetta Plotegher</i>
54	POGGIO	Teresio	<i>Lera Poggio</i>
55	POZZER	Giuliana	
56	REFATTI	Ottavia	
57	RIZZO	Cristina	<i>Cristina Rizzo</i>
58	ROVERSERVIS di Adolfo Bottura		
59	SARTORI	Nicola	<i>Nicola Sartori</i>
60	SILVA FEITOSA	Rosangela	
61	TADDEI SALTINI	Beatrice	
62	TAPPARELLI	Mariangela	

- *Violetta Plotegher*

dis ammalando nostra

63	TARTAROTTI		Cinzia	<i>C. Tartarotti</i>
64	TRAINONI		Maura	<i>Maura Trainoni</i>
65	TRENTIN		Franco	
66	TURELLA		Svetlana	
67	VOLPATO		Silvia	<i>Silvia Volpato</i>
68	ZANELLA		Paolo	<i>Paolo Zanello</i>

17:56



Volpato Trecento

Elvira Morano notaio

Allegato B al rep. n. 7620/5854

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ETS"
in sigla "ATAS ETS"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ETS**" in sigla "**ATAS ETS**", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runt, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Art. 2 - Finalità di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l**);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (**lett. m**);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**lett. n**);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**lett. p**);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**lett. r**);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (**lett. s**);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lett. v**);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**).

Art. 3 - Attività

1. In particolare, le attività svolte dall'Associazione sono tese a:

- facilitare positivi processi di inclusione sociale e comunitaria delle persone in stato di svantaggio, disagio conclamato o potenziale, difficoltà e/o vulnerabilità - con particolare attenzione alla popolazione migrante - valorizzando le potenzialità della convivenza interculturale e la dignità della persona umana;
- sostenere i diritti e le aspirazioni delle persone non in grado di promuovere autonomamente le proprie istanze;
- sostenere l'autonoma e responsabile capacità di intraprendere percorsi di integrazione e inserimento sociale, occupazionale, abitativo e culturale delle persone prese in carico;
- sostenere lo sviluppo di relazioni positive e generative nella comunità, al fine di promuovere coesione sociale e confronto tra culture e prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione;
- promuovere la sensibilità e la competenza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati nella gestione dei fenomeni migratori e dell'inclusione sociale.

2. Per raggiungere le finalità sopra indicate l'Associazione potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- Abitare accompagnato per adulti e nuclei familiari in situazioni di

vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa che necessitano di un sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma;

- Housing sociale e servizi minimi di supporto e accompagnamento per persone singole e nuclei familiari autonomi ma in stato di bisogno abitativo;
- Accoglienza residenziale come modello di intervento nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità adulta basato sull'inserimento diretto in appartamenti indipendenti di persone adulte o nuclei familiari con disagio multifattoriale;
- Accoglienza abitativa e accompagnamento di persone titolari e richiedenti protezione internazionale;
- Sportello sociale per raccogliere e mappare i bisogni delle persone e reindirizzarle alle risorse e ai servizi presenti sul territorio;
- Attività di sostegno nella ricerca e inserimento lavorativo, anche in partenariato con altri enti del territorio;
- Informazioni e consulenza (anche giuridica e sociale) rivolta a cittadini italiani e stranieri in materia di immigrazione, accesso ai servizi e regolarità del soggiorno;
- Costruzione e promozione di reti territoriali, promozione della partecipazione e sviluppo di comunità;
- Formazione, consulenza e sostegno alla cittadinanza attiva anche con attività e progetti volti a promuovere il volontariato.

3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, se maggiorenni, e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo

deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'associato minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione ad associato del minore, ad esclusione del diritto di elettorato passivo. Con tale rappresentanza, anche l'associato minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, purchè siano in regola con il versamento della quota, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne);
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità

- dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti in nessun caso.

Art. 7 bis – Categorie di associati

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- associati ordinari: versano l'intera quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto al voto;
- associati lavoratori: versano l'intera quota associativa, partecipano all'Assemblea con diritto al voto e, ai sensi dell'art. 26 co. 4 del Codice del Terzo settore, nell'ambito della categoria l'assemblea nomina fino al massimo di 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo. Si rimanda a quanto previsto all'articolo 16 del presente statuto.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o il maggior termine previsto dal Consiglio Direttivo, non superiore a 180 (centottanta) giorni. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi;
 - d. immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni

assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- f. il Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni).

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del

delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e. eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g. eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione (in qualsiasi modalità) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione (in qualsiasi modalità) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto

per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei partecipanti.

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Fino al massimo di 1/3 (un terzo) dei componenti questi sono eletti tra la categoria degli associati lavoratori. A tale scopo, le candidature devono pervenire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'assemblea. Nel caso in cui, entro tale termine, non pervenga un numero sufficiente di candidature per la categoria associati lavoratori, il Consiglio sarà integrato nella misura necessaria da candidati appartenenti alla categoria degli associati ordinari.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri per iscritto tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere

individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. determinare l'ammontare e la periodicità della quota associativa, in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente, ad uno o più dei suoi membri o al Direttore il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli

- obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

- 1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca i) quale consigliere, da parte dell'Assemblea ordinaria, ii) dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, da parte del Consiglio Direttivo stesso, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - e. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, si compone di un unico componente oppure di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di

esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Revisione legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea, anche tra non associati, e dura in carica tre anni. Il Presidente è nominato all'interno del Collegio.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre la decisione sui casi di rigetto di ammissione ad associato e sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati, la composizione amichevole di tutte le controversie che avessero a sorgere tra gli associati e l'Associazione e gli organi di essa, circa l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali, escluse solo quelle rimesse alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

La carica di Probiviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponderà soltanto l'ente con il proprio patrimonio, purchè ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati) e del Collegio dei Probiviri, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 29;
 - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 del Codice del terzo Settore).
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria

con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Violetta Plotegher

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

ALLEGATO

C
AL

REP N°

7620/5854

PERIZIA

RELATIVA ALLA VERIFICA CONTABILE-PATRIMONIALE
DI A.T.A.S. ONLUS- ASSOCIAZIONE TRENTINA
ACCOGLIENZA STRANIERI-, REDATTA AL FINE DI
ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO
MINIMO COME PREVISTO DALL'ART.22 COMMA 4
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Francesco Pella

per

SOMMARIO

I) PREMESSA

II) OGGETTO DELLA PERIZIA E DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA

III) METODO E CRITERIO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

IV) SITUAZIONE PATRIMONIALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

V) GIUDIZIO CONCLUSIVO

Antonio De Rosa

gh

PERIZIA ASSEVERATA RELATIVA ALLA VERIFICA CONTABILE-PATRIMONIALE DI A.T.A.S. ONLUS, REDATTA AL FINE DI ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO COME PREVISTO DALL'ART.22 COMMA 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.

1) Premessa

La sottoscritta Franca Della Pietra, nata a Trento, il 23 settembre 1960 e ivi domiciliata in Via Gocciadoro n. 19, C.F. DLLFNC60P63L378U e P.I.: 01111970222- iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 335-A e al registro dei Revisori legali dei Conti presso il MEF al n. 85298 Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale n. 77 di data 28 settembre 1999- con Studio in Trento, Largo Nazario Sauro, 11/A email franca.dellapietra@studiodellapietra.eu, PEC franca.dellapietra@pec.odctrento.it

Premesso

- che è stata incaricata da A.T.A.S. ONLUS -Associazione Trentina Accoglienza Stranieri- con sede sociale in 38122 Trento (Tn) Via Lunelli, 4 C.F. 01280230226 Partita IVA: 01280230226 e-mail: info@atas.tn.it – Pec: atas.onlus@postecert.it - di redigere la presente relazione di stima, prevista dall'art.22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, dei valori contabili e del patrimonio dell'Ente, al fine di perfezionare l'iter di iscrizione al RUNTS con attestazione della sussistenza del patrimonio minimo e contestuale riconoscimento della personalità giuridica;

Tutto ciò premesso

- esaminata la documentazione contabile-amministrativa messa a disposizione da A.T.A.S. ONLUS;
- considerate le informazioni fornite dalla Presidente di A.T.A.S. ONLUS e dal direttore;



Dichiara

di essere in grado di redigere la presente relazione contenente i valori di bilancio, dell'Ente accertandone la veridicità, la correttezza ed il rispetto della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 15.000,00.=(quindicimila,00) come previsto dall'art.22 comma 4 del D.Lgs 117/2017.

II) Oggetto della perizia e data di riferimento della stima

La presente relazione di stima viene redatta sulla base di un bilancio infrannuale redatto al 31 ottobre 2025, al fine di verificare la sussistenza del patrimonio minimo, come previsto dall'art.22 comma 4 del Codice del terzo Settore.

III) Metodo e criterio di valutazione adottato

La sottoscritta perito ha adottato il metodo patrimoniale, che attribuisce al patrimonio netto e quindi ai vari elementi patrimoniali un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione, utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. Pertanto, nel processo di stima sono stati valutati i singoli elementi attivi e passivi di A.T.A.S. ONLUS.

IV) SITUAZIONE PATRIMONIALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Si è proceduto all'analisi delle voci di bilancio iscritte nell'Attivo e nel Passivo del bilancio infrannuale alla data del 31 ottobre 2025 come di seguito dettagliate:



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 2025		
ATTIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI		38.181
Immobilizzazioni materiali	240.084	
_F.di amm.ti	(219.925)	
Totale immobilizzazioni materiali	20.159	
Immobilizzazioni finanziarie	18.022	
Totale immobilizzazioni finanziarie	18.022	
ATTIVO CIRCOLANTE		749.097
Crediti vs/clienti	343.123	
Crediti vs/altri	40.718	
_F.do Svalut. Crediti	(16.734)	
Totale Crediti	367.107	
Altri valori mobiliari a breve	610	
Depositi Bancari	380.884	
Cassa contanti	496	
TOTALE ATTIVITA'		787.278
PASSIVITA'		
A) CAPITALE NETTO		78.409
Fondo di dotazione patrimoniale	3.604	
Riserva legale	635	
Altre riserve	40.026	
Utile d'esercizio 01/01/25-31/10/2025	34.144	
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		19.728
Fondo ristrutturazione alloggi	19.728	
DEBITI A LUNGO TERMINE		520.517
Fondo T.F.R.	520.517	
DEBITI A BREVE TERMINE		168.624
Fornitori	24.862	
Debiti tributari	4.553	
Enti previdenziali	25.839	
Debiti vs/ personale	66.241	
Debiti vs/pers. per ferie e permessi	15.977	
Trattenute sindacali	240	
Altri debiti	30.912	
TOTALE PASSIVITA' E PATRIM. NETTO		787.278

Francesca Jovet Pita

I dati sono stati riconciliati con l'estratto conto bancario, la prima nota contabile, i relativi mastri e il registro cespiti ammortizzabili.

gm

Il valore delle immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento alle voci impianti, attrezzature, mobili e arredi e macchine uff. elettroniche è stato considerato congruo, tenendo conto della loro vetustà ed obsolescenza.

Le disponibilità liquide, i crediti e i debiti sono stati valutati al valore nominale.

V) Giudizio conclusivo

La sottoscritta in qualità di perito, in esecuzione del mandato a Lei conferito, sulla base di quanto constatato e verificato,

DICHIARA

che dal bilancio infrannuale appositamente redatto **alla data del 31 ottobre 2025** emerge un **patrimonio netto contabile dell'Associazione ammontante ad euro 78.409,00.=** (settantottomilaquattrocentonove/00) e pertanto

ATTESTA

che, al 31 ottobre 2025, A.T.A.S. ONLUS possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad euro 15.000.=(quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Trento, 15/01/2026

In fede

Il Perito

Dott.ssa Franca Della Pietra

Franca Della Pietra



Esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art. 104,
comma 1 e dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 761P

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei gennaio duemilaventisei in Trento, in via delle Laste n. 3

26 gennaio 2026

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento, con Studio
ivi in via Torre Verde n. 25**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **DELLA PIETRA FRANCA** nata a Trento il giorno 23 settembre 1960, con
domicilio in Trento, via Gocciadoro n. 19, Codice Fiscale DLL FNC 60P63
L378U, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 335/A e nel Registro dei Revisori
Legali di cui al Decreto Ministeriale del 27/07/1999 al n° 85298.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
presenta la relazione da lei redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22
del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la comparente, la quale
presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene
e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere
la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto alla
comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

Francesca Pietra

Elia Morandi notaio



Elia MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.